



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto

N. ...674.../2016 prot.

Grosseto, 3 giugno 2016

OGGETTO: *Direttiva relativa alle nuove fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime*

*Al Sig. Prefetto
(con preghiera di diramazione ai Comandi di Polizia Municipale
del circondario del locale Tribunale)
Al Sig. Questore
(con preghiera di diramazione anche ai Comandi di Polizia Stradale
del circondario del locale Tribunale)
Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri
Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato
Al Sig. Comandante della Polizia provinciale
Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco
di GROSSETO*

*Ai Sigg. Responsabili della Sezione di polizia giudiziaria
aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato,
e Nucleo di polizia municipale applicata alla sezione di p.g.
SEDE*

*Ai Sostituti Procuratori e ai VPO
SEDE*

p.c.:

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di FIRENZE*

§ 1. Premessa.- La legge 23 marzo 2016 n. 41, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e **in vigore dal 25 marzo 2016**, ha introdotto le nuove fattispecie dell'omicidio stradale (art. 589-*bis* c.p.) e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-*bis* c.p.), come autonome figure di reato.

Ovviamente, le due nuove fattispecie non hanno abrogato, ma convivono con quelle previste e punite dagli artt. 589 c.p. e 590 c.p., tuttora vigenti. In particolare, quest'ultima norma è applicabile, tuttora, alle lesioni personali stradali lievi e lievissime.

E' appena il caso di precisare, con riferimento alle questioni di **diritto intertemporale**, che, essendo il nuovo regime sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello precedente, le modifiche della legge 23 marzo 2016 n. 41 valgono solo per i fatti successivi al 24 marzo 2016. Per i reati

stradali commessi fino al 24 marzo 2016, continuano, invece, a trovare applicazione le sole norme anteriormente vigenti.

Le recenti modifiche pongono alcune problematiche applicative di non poco rilievo¹, delle quali si darà conto anche in seguito, nel paragrafo 12, dove si cercherà di risolvere soprattutto alcuni problemi pratici che sono stati portati all'attenzione di questo Procuratore da parte degli operatori.

Qui di seguito (nei paragrafi da 2 a 11) si analizzerà l'attuale complessivo impianto dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali, conseguente all'innesto delle nuove norme nel codice penale (oltre che nel codice di procedura penale e nel codice della strada).

§ 2.L'omicidio stradale "base". – Esso, introdotto dall'art. 589-*bis* c.p., è previsto dal **co. 1** di tale norma e punisce con la pena **da due a sette anni di reclusione** chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Esaminando l'ambito di applicazione di tale norma, si rileva che:

- essa è diretta **a "chiunque"**, cioè ad ogni utente della strada. L'estrema ampiezza della disposizione impone di ritenere integrata la nuova fattispecie in caso di condotte commesse non solo da chi sia alla guida di veicoli a motore, ma altresì dai conducenti di mezzi *a braccia* e a trazione animale, oppure da conducenti di biciclette e, persino, da parte di pedoni: in poche parole, da **ogni utente della strada**²;
- il reato è integrato – come prevede espressamente il dettato della disposizione dell'art. 589-*bis* co. 1 c.p. [alla stessa maniera di quello dell'art. 590-*bis* c.p.] – **solo in caso di "violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"**. Dunque, qualora non fosse ravvisabile alcun profilo di colpa specifica da parte dell'utente della strada, bensì solo la colpa generica (*negligenza, imprudenza, imperizia*), ad avviso dello scrivente procuratore, dovrebbe applicarsi ancora la norma di cui all'art. 589 c.p., che prevede l'omicidio colposo generico [e, parallelamente, in caso di lesioni personali stradali, la norma dell'art. 590 c.p.]³;
- si ricorda, infine, che il *Codice della Strada* non trova applicazione all'interno di spazi condominiali (*garage, piazzali, cortili, ecc.*), in relazione ai quali la penale responsabilità per un incidente può configurarsi, eventualmente, solo a titolo di colpa generica (*negligenza, imprudenza, imperizia*): esula in siffatte ipotesi il nuovo reato ex art. 589-*bis* c.p. e si applica, anche qui, il reato generico di cui all'art. 589 c.p. [e, parallelamente, in caso di lesioni personali stradali, la norma dell'art. 590 c.p.].

L'**omicidio stradale "base"** prevede la possibilità di applicare misure cautelari e pre-cautelari. E' consentito:

- l'**arresto facoltativo in flagranza** (v. modifica dell'art. 381 c.p.p.);
- il **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.);
- l'applicazione della **custodia cautelare in carcere**.

Il reato è di competenza del **Tribunale in composizione monocratica**.

¹ In relazione ad alcune delle quali la Polizia stradale di Grosseto ha posto una serie di quesiti, evidenziando una molteplicità di possibili casi pratici nei quali le norme possono apparire di ardua applicazione.

² L'art. 140 co. 1 del C.d.S., del resto, prevede che "*gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale*".

³ Su questa conclusione non concordano tutti gli interpreti e, in particolare, non tutti i Procuratori della Repubblica nelle loro direttive (v. differenti conclusioni nella direttiva del Procuratore di Trento). Tuttavia, la lettera della legge, in questo caso, appare chiara nel riferirsi **solo** alla violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada.

Alla condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la **revoca della patente**, come dispone il nuovo art. 222 co. 2 del C.d.S. anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena⁴.
Per i casi in cui è opportuno procedere al **sequestro probatorio dei mezzi coinvolti** nel sinistro da parte della **polizia giudiziaria** intervenuta, v. § 12.

§ 3. L'omicidio stradale aggravato. – I successivi commi 2°, 3°, 4°, 5° dell'art. 589-bis c.p. prevedono ipotesi aggravate. A differenza di quanto avviene per l'omicidio stradale base, che riguarda ogni utente della strada, le suddette **ipotesi aggravate** si applicano **esclusivamente ai conducenti di un veicolo a motore** (“*Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore...*”)⁵.

Come stabilisce l'art. 590-quater c.p., non è consentito il giudizio di comparazione (ex art. 69 c.p.) tra le predette circostanze aggravanti speciali (o quelle di cui al comma 6° del medesimo articolo o di cui all'art. 589-ter c.p.), da un lato, ed eventuali attenuanti dall'altro, tranne che si tratti delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza dell'opera prestata da chi agisce in concorso di colpa).

[Si anticipa qui che la stessa regola vale, parallelamente, per il reato di lesioni personali stradali, tra le corrispondenti circostanze aggravanti dell'art. 590-bis e 590-ter c.p. ed eventuali attenuanti].

Sono previste varie forme di **ipotesi aggravate**:

- a) il **secondo comma** dell'art. 589-bis c.p. prevede l'omicidio stradale commesso da chiunque si sia posto alla guida di un veicolo a motore:
- ✓ in **stato di ebbrezza alcolica**, ai sensi dell'**art. 186 co. 2 lett. c) CdS**, e cioè da parte di quel soggetto in relazione al quale sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di **1,5 g/l**;
 - ✓ o in **stato di alterazione psicofisica** da assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS)**.

In tal caso, la pena varia **da otto [minimo] a dodici anni [massimo] di reclusione**.

Sono previste le seguenti misure cautelari e pre-cautelari:

- l'**arresto obbligatorio in flagranza** (v. modifica dell'art. 380 c.p.p.);
- il **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.);
- l'applicazione della **custodia cautelare in carcere**.

Il reato è di competenza del **Tribunale in composizione collegiale**.

Difetta, nella nuova normativa, qualsivoglia coordinamento sistematico con le ipotesi di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti (art. 186 co. 2 lett. b o lett. c, 186-bis e 187 CdS).

Tuttavia, appare preferibile – per evitare un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio – la tesi della dottrina⁶, secondo la quale l'ipotesi aggravata qui sopra indicata

⁴ Per i provvedimenti di natura amministrativa (come la sospensione della patente, v. ultra).

⁵ Quindi tali aggravanti non sono applicabili nel caso in cui l'infortunio stradale, anche mortale, sia causato, ad esempio, dal conducente di una bicicletta. Si applicherà, in tal caso, solo il reato-base di omicidio stradale ed eventualmente la norma specifica del codice della strada violata (art. 186, 187 CdS, ecc.).

⁶ Su questa conclusione converge la dottrina prevalente, **mentre non concorda, in genere, la giurisprudenza** e, in particolare, non concordano vari procuratori della Repubblica nelle loro direttive (v., ad esempio, le direttive dei Procuratori di Velletri e di Udine). In tali direttive, in sostanza, si ritiene, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concorso materiale tra il delitto e le suddette contravvenzioni stradali. Eppure, ove si

esclude l'applicabilità anche della normativa prevista dal codice della strada. Quest'ultima potrà utilmente contestarsi, invece, in tutti i casi di lesioni stradali lievi e lievissime, le quali, ovviamente, continuano a concorrere con le ipotesi contravvenzionali. In tale ultimo caso, la polizia giudiziaria trasmetterà informative separate, relative una al delitto (di competenza del giudice di pace) e l'altra alla contravvenzione (di competenza del giudice monocratico);

b) il terzo comma considera l'omicidio stradale commesso da **guidatori "professionisti"**⁷, che risultino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico **superiore a 0,8**, benché inferiore a **1,5 g/l** (ai sensi dell'**art. 186 co. 2 lett. b**). Anche in tal caso la pena varia **da otto (minimo) a dodici anni (massimo) di reclusione.**

Sono previste le seguenti misure cautelari e pre-cautelari:

- l'**arresto obbligatorio in flagranza** (v. modifica dell'art. 380 c.p.p.);
- il **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.);
- l'applicazione della **custodia cautelare in carcere.**

Il reato è di competenza del **Tribunale in composizione collegiale;**

c) il quarto comma considera l'omicidio stradale commesso dal conducente di veicolo a motore che si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'**art. 186 co. 2 lett. b** del CdS, come previsto dal 3° comma (tasso alcolemico superiore a 0,8, ma non superiore a 1,5 g/l) e **fuori dai casi del 3° comma.** In tale ipotesi la pena edittale varia **da cinque a dieci anni** di reclusione.

Sono previste le seguenti misure cautelari e pre-cautelari:

- l'**arresto facoltativo in flagranza** (v. modifica dell'art. 381 c.p.p.);
- il **fermo di indiziato di delitto** (art. 384 c.p.p.);
- l'applicazione della **custodia cautelare in carcere.**

Il reato è di competenza del **Tribunale in composizione monocratica;**

d) il quinto comma prevede un'aggravante connessa al fatto che l'omicidio stradale sia stato provocato a causa di **gravi e specifiche violazioni** delle norme sulla circolazione stradale (superamento di specifici limiti di velocità; attraversamento di incroci con il semaforo rosso; circolazione contromano; manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o in corrispondenza di linea continua).

Si applicano le **pene del quarto comma**, con le **stesse conseguenze in fatto di misure pre-cautelari e cautelari** (v. qui sopra alla lettera c).

La competenza, anche qui, è del **Tribunale in composizione monocratica.**

acceda alla tesi del concorso tra art. 589-bis c.p. [o, per le lesioni, tra l'art. 590-bis c.p.] e le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, si perviene inevitabilmente alla conclusione (iniqua) secondo la quale, in relazione al medesimo fatto, al conducente verrebbe ascritta, per ben due volte, la responsabilità per essersi trovato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti: una, con riferimento alla circostanza aggravante dell'omicidio stradale, e l'altra con riferimento al reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Del resto, è lo stesso art. 186 CdS che, al comma 2, precisa "*ove il fatto non costituisce più grave reato*". **Tuttavia, fino a quando non si consolidi un indirizzo uniforme, almeno nel medesimo distretto, è consigliabile che la p.g. denunci, con l'unica informativa, entrambi i reati: sarà compito dei giudici escludere, poi, eventualmente il concorso.**

⁷ In particolare, da coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; dai conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; dai conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; dai conducenti di autoarticolati e di autosnodati.

§ 4. L'aggravante di cui al co. 6. – Il sesto comma prevede un'ulteriore aggravante (con riferimento a tutte le ipotesi contemplate nei commi precedenti), nel caso di:

- persona che si è posta alla guida pur non avendo **mai conseguito la patente di guida**⁸;
- o nel caso in cui questa le sia stata **sospesa o revocata**;
- oppure nel caso in cui il veicolo a motore sia **di proprietà dell'autore del fatto** e tale veicolo sia **sprovvisto di assicurazione obbligatoria**.

Si tratta di **aggravante comune**, a differenza di quelle dei precedenti commi, che comporta dunque un aumento massimo di un terzo. Tuttavia, come si è detto, anche tale aggravante, per espressa previsione dell'art. 590-*quater*, **non è soggetta a giudizio di comparazione** con le attenuanti, se non con quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p.

Ovviamente, **la polizia giudiziaria**, nel trasmettere la notizia di reato, dovrà fornire i dati relativi al mancato conseguimento della patente, o alla sospensione o alla revoca della stessa e così via, inviando all'AG procedente, nel caso di patente sospesa o revocata, **copia del relativo provvedimento**.

§ 5. L'attenuante di cui al comma 7. – Il comma sette dell'art. 589-*bis* c.p. prevede, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi precedenti, un'attenuante ad effetto speciale, la quale, "*qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole*", comporta una **riduzione di pena fino alla metà**.

La formulazione definitiva⁹ della norma autorizza la conclusione secondo la quale la diminuzione si applica sia in caso di contributo colposo della vittima nell'eziologia dell'incidente, sia nelle ipotesi di cooperazione colposa o di concorso di cause indipendenti.

Si tratta di situazioni – peraltro frequenti – che spesso non sono di immediato accertamento.

Eppure, la verifica della presenza di tale attenuante è determinante non solo per la futura pronuncia dei giudici in merito alla riduzione di pena [fino alla metà], ma anche per la decisione, necessariamente rapida, che deve assumere la polizia giudiziaria all'atto dell'accertamento. Infatti, poiché si procede all'arresto **facoltativo** in flagranza "*soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto*", l'eventuale concorso di colpa della vittima o l'eventuale cooperazione colposa di altri soggetti non può non incidere sulla valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto¹⁰.

In questi casi, è importante **contattare subito il p.m.**, il quale, tra l'altro, in caso di arresto in flagranza, valuterà, da subito, se porre il soggetto agli **arresti domiciliari**.

§ 6. L'omicidio plurimo. – Nel comma otto dell'art. 589-*bis* c.p. è previsto l'omicidio stradale plurimo [oppure l'omicidio e le lesioni personali colpose, nei confronti di una o più persone].

⁸ In tal senso deve intendersi la imprecisa dizione del co. 6 ("*persona non munita di patente di guida*"). Ovviamente è esclusa dall'ambito di applicazione dell'aggravante in esame non solo l'ipotesi di chi accidentalmente non abbia con sé il documento (lo abbia ad esempio dimenticato a casa), ma anche l'ipotesi di chi non sia munito della patente di guida perché scaduta.

⁹ Si tratta di norma modificata in questi attuali termini dal Senato, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva una riduzione di pena solo qualora l'evento fosse "*conseguenza anche di una condotta colposa della vittima*".

¹⁰ La configurabilità dell'attenuante non appare, invece, determinante ai fini dell'applicazione dell'arresto obbligatorio in flagranza, in quanto l'omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-*bis* secondo e terzo comma c.p. è espressamente indicato nell'elenco dei reati (consumati o tentati) di cui all'art. 380 c.p.p., per i quali è previsto comunque l'arresto obbligatorio in flagranza (indipendentemente dalla sussistenza di eventuali attenuanti, anche ad effetto speciale). Vedi, però, il § 12.

In siffatte ipotesi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni, aumentata **fino al triplo**, ma **non superiore ai 18 anni**.

§ 7. Le lesioni personali stradali. – L'art. 590-*bis* c.p. disciplina il delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime (in relazione, rispettivamente, all'art. 583 co. 1 e co. 2 c.p.).

Le pene previste sono:

- ✓ per le lesioni personali stradali non aggravate:
 - se gravi = **da tre mesi a un anno**;
 - se gravissime = **da un anno a tre anni**;
- ✓ per le lesioni personali stradali aggravate ai sensi del comma 2:
 - se gravi = **da tre a cinque anni**;
 - se gravissime = **da quattro a sette anni**;
- ✓ per le lesioni personali stradali aggravate ai sensi del comma 3:
 - se gravi = **da tre a cinque anni**;
 - se gravissime = **da quattro a sette anni**;
- ✓ per le lesioni personali stradali aggravate ai sensi del comma 4:
 - se gravi = **da un anno e sei mesi a tre anni**;
 - se gravissime = **da due a quattro anni**;
- ✓ per le lesioni personali stradali aggravate ai sensi del comma 5:
 - se gravi = **da un anno e sei mesi a tre anni**;
 - se gravissime = **da due a quattro anni**;

A differenza di quanto avveniva in passato, attualmente, dopo l'introduzione delle nuove norme, è molto importante (perché denso di conseguenze) stabilire se si sia in presenza di lesioni personali gravi e gravissime oppure di lesioni lievi e lievissime.

Infatti:

- il delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime, ex art. 590-*bis* c.p., è ora **procedibile d'ufficio**, mentre restano procedibili **a querela** le lesioni personali stradali lievi e lievissime, punite ancora, come si è detto, ai sensi dell'art. 590 c.p.: il reato, in tali ultime ipotesi, si estingue con la remissione della querela;
- il delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime è ora di **competenza del giudice monocratico** (procedimento a **citazione diretta**), mentre restano di **competenza del giudice di pace** le lesioni personali stradali lievi e lievissime (per le quali, quindi, la polizia giudiziaria dovrà continuare a inviare la relazione ex art. 11 D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274);
- anche il delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime prevede un'ipotesi base, nonché le ipotesi aggravate e l'ipotesi attenuata del co. 7, già descritte per l'omicidio stradale, che non ricorrono, invece, per le ipotesi di lesioni lievi e lievissime (art. 590 c.p.);
- le norme del codice della strada (art. 186, 187, 189 CdS) possono concorrere, ad avviso di questo Procuratore, solo nel caso di lesioni lievi e lievissime¹¹;
- l'**arresto facoltativo in flagranza** (come si ricava dall'elenco di cui all'art. 381 c.p.p., modificato) è previsto esclusivamente nel caso di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-*bis* co. 2, 3, 4 e 5 c.p., e non nel caso di lesioni lievi e lievissime;

¹¹ Già si è detto come la maggior parte degli interpreti pervenga ad una diversa soluzione, salvo (in parte) quanto alla contravvenzione ex art. 189 CdS.

- il **fermo di indiziato di delitto**, in presenza degli altri presupposti, è possibile, esclusivamente per le ipotesi aggravate di cui al **co. 2° e 3°** dell'art. 590-*bis* c.p., e solo con riferimento alle lesioni personali stradali **gravissime**.

E' dunque particolarmente importante, proprio per il differente regime giuridico, all'atto dell'accertamento dell'incidente, stabilire **al più presto** se le vittime abbiano riportato lesioni lievi e lievissime oppure gravi e gravissime.

Uno dei punti più delicati della verifica demandata alla polizia giudiziaria è quello relativo alla **durata della malattia**.

Come è noto, infatti, le lesioni gravi sono integrate, oltre che nei casi in cui dal fatto derivi: a) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, o b) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, anche il caso in cui derivi c) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni¹².

Ebbene, se è relativamente facile e sufficientemente rapido accertare (sulla base del referto medico e di informazioni da assumere dal personale sanitario) le situazioni indicate sub a) e b), non sempre è accertabile dal primo referto la complessiva durata della malattia, che, peraltro, in conseguenza del *novum* legislativo, va verificata in maniera puntuale e tempestiva, in modo da consentire alla polizia giudiziaria di distinguere tra lesioni gravi e lesioni lievi (le prime di competenza del giudice monocratico, le seconde del giudice di pace).

Si rinvia a quanto si dirà nel § 12.

8. Le lesioni plurime.- In caso di lesioni personali stradali gravi e gravissime plurime, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni, aumentata **fino al triplo**, ma la pena **non può superare gli anni sette**.

9. L'aggravante della fuga. – Sia il reato di omicidio stradale, sia il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime sono ulteriormente aggravati se il conducente responsabile si sia dato alla fuga (art. 589-*ter* e 590-*ter*).

La pena, in tali casi, è aumentata da un terzo a due terzi e **“comunque non può essere inferiore a cinque anni [in caso di omicidio] e a tre anni [in caso di lesioni]”**.

La previsione sopra indicata (“*e comunque non può essere inferiore a cinque anni*”) risulta di problematica compatibilità con il principio di ragionevolezza. Infatti, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 589-*bis* c.p. e cioè dell'omicidio stradale base, per la quale è prevista una pena da due a sette anni di reclusione, per effetto di tale inciso, si determina un aumento abnorme del minimo di pena, superiore al doppio della pena prevista per i casi in cui non ricorra questa specifica aggravante, situazione che, tra l'altro, non si ripete, invece, per le ipotesi aggravate ex co. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 589-*bis* c.p.

Appaiono sussistere, pertanto, profili di incostituzionalità della norma.

Altro fattore di criticità, soprattutto da un punto di vista pratico: è facile ipotizzare che il conducente che ha provocato un gravissimo incidente (e che prefiguri possibili conseguenze mortali per le vittime dell'incidente stesso) sia **tentato di darsi alla fuga** per non consentire alla polizia giudiziaria di accertare, ad esempio, il suo eventuale stato di ebbrezza alcolica o di

¹² Come è noto, la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che, agli effetti della sussistenza dell'aggravante delle lesioni gravi, debbano farsi rientrare nel computo dei 40 giorni anche i tempi necessari per la convalescenza e il riposo dipendenti dalla malattia.

alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di droga, situazione che, una volta dimostrata, renderebbe obbligatorio il suo arresto in flagranza e gli farebbe rischiare una pena ben superiore a quella che potrebbe conseguire dall'ulteriore aggravamento per la fuga. Tanto più che l'eventuale comportamento respiscente e collaborativo, dopo la modifica dell'art. 189 co. 8 CdS, non può avere più, con riferimento al reato di omicidio stradale, l'effetto di evitare al suddetto conducente l'arresto (tale effetto, successivamente al *novum* legislativo, permane solo per le lesioni stradali, anche gravi e gravissime).

Infine, anche in questo caso difetta qualsivoglia coordinamento sistematico con le ipotesi disciplinate dal codice della strada di fuga e di omissione di soccorso, in caso di incidente con danno alle persone (art. 189 co. 6 e 7 CdS).

Si ritiene anche qui che le nuove aggravanti introdotte nel codice penale (art. 589-*ter* e art. 590-*ter*) escludano l'applicazione della norma di cui all'art. 189 co. 6 C.d.S.¹³, che, pertanto, potrebbe concorrere solo con le ipotesi di lesioni lievi e lievissime¹⁴.

10. Modifiche al codice della strada

Sono state modificate, tra le altre¹⁵, le seguenti norme:

- art. **189 CdS co. 8**: in seguito alla modifica, la regola che esclude l'arresto del conducente il quale, dopo l'incidente, non si sia allontanato, e, occorrendo, abbia prestato soccorso, vale ora solo per il delitto di lesioni personali colpose, e non più per l'omicidio colposo.
- art. **222 co. 2 CdS**: prevede la revoca **della patente**, conseguente alla condanna e all'applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis* del c.p. (anche in caso di sospensione condizionale della pena), nonché l'impossibilità di conseguire una nuova patente nei casi espressamente indicati negli inediti commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 222 CdS;

10-bis. Modifiche al codice di procedura penale. – Oltre alle modifiche del codice penale riportate sopra e in nota¹⁶ e a quelle del codice della strada, sono state apportate innovazioni anche al codice di procedura penale. Tra l'altro, hanno subito modifiche:

- gli artt. 224-*bis* e 339-*bis* c.p.p., sui quali ci si soffermerà subito dopo;
- gli artt. 380 e 381 c.p.p. (arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza), che ora includono, nella loro elencazione, rispettivamente, l'omicidio stradale di cui all'art. 589-*bis* c.p., aggravato ai sensi del co. 2 e del co. 3, e le lesioni personali gravi e gravissime di cui all'art. 590-*bis* co. 2, 3, 4 e 5 c.p.;
- l'art. 550 c.p.p., che ora prevede, tra i casi di citazione diretta a giudizio, anche le lesioni personali stradali, comunque aggravate;

¹³ Su questa conclusione, come si è accennato, non concordano tutti gli interpreti e, in particolare, non tutti i Procuratori della Repubblica nelle loro direttive; anche se vari Procuratori della Repubblica (v. direttive del procuratore di Velletri e di Sondrio) sono del parere che debba escludersi il concorso. **Anche in questo caso, tuttavia, come si è detto per gli artt. 186 e 187 CdS, è consigliabile che la p.g., fino a quando non si consolidi un indirizzo uniforme, almeno nel medesimo distretto, denunci entrambi i reati: sarà compito dei giudici escludere, poi, eventualmente il concorso.**

¹⁴ L'art. 189 comma 7 C.d.S., invece, potrebbe, in ipotesi (quasi di scuola), concorrere con le lesioni personali gravi e gravissime ove il soggetto che ha dato causa, anche parziale, all'incidente, pur restando nei pressi (non sia quindi fuggito), non abbia prestato soccorso.

¹⁵ Sono stati modificati anche l'art. 219 e l'art. 223 CdS.

¹⁶ Altre modifiche del codice penale sono: **a)** quelle in merito alla **prescrizione** (grazie all'estensione del criterio del raddoppio del termine anche per l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, il primo, cioè il reato base di omicidio stradale si prescrive in 14 anni, mentre quello aggravato dallo stato di ebbrezza intermedia e da specifiche violazioni del codice della strada in 20 anni e quello aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti in 24 anni; l'omicidio plurimo infine in 36 anni); **b)** la previsione di un **aumento del limite edittale minimo dell'art. 582 c.p. comma 1** (lesioni volontarie lievi), che da tre mesi sono passate a sei mesi.

- sono state introdotte alcune norme che valgono a rendere più celeri le indagini e a sollecitare la definizione del procedimento penale relativo all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 406¹⁷, 416¹⁸, 429¹⁹, 552²⁰ c.p.p.).

11. L'accertamento dello stato di alterazione. – Il legislatore è intervenuto, in maniera sicuramente opportuna, anche su altre due norme del codice di procedura:

- l'art. **224-bis c.p.p.**, che estende ora al reato di omicidio stradale (589-bis c.p.) e al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.) la possibilità di disporre l'esecuzione coattiva di *“atti idonei ad incidere sulla libertà personale, **quali** prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame”*;
- l'art. **359-bis c.p.p.**, nel quale è stato inserito il comma 3-bis, dove si illustrano le attività da svolgersi con urgenza nel caso in cui il soggetto opponga il rifiuto al prelievo e agli accertamenti, e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio per le indagini.

Le norme del codice di procedura penale appena riportate, dunque, prevedono la possibilità, per l'autorità giudiziaria che procede per l'omicidio o le lesioni stradali gravi o gravissime, di sottoporre, “coattivamente”, al prelievo di liquidi biologici e ad accertamenti medici il soggetto che ha provocato l'incidente.

E' il caso di precisare subito che questo Procuratore ritiene che, tra gli accertamenti e i prelievi ai quali potrà essere sottoposto il conducente, con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., vi sia certamente anche il **prelievo ematico**²¹.

Del resto, se le due norme non fossero così interpretate, sarebbe spesso impossibile l'incriminazione per omicidio stradale nei confronti del soggetto che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari.

Ovviamente, l'esecuzione coattiva deve risultare *“assolutamente indispensabile”* ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione.

L'art. 224-bis c.p.p. non menziona espressamente il prelievo ematico, ma occorre tener presente che l'elenco contenuto nel 1° comma dell'art. 224-bis c.p.p. è meramente esemplificativo, come si desume sia dalla formulazione della norma (*“se ... è **necessario** compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, **quali** il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale”*), sia dalle disposizioni contenute nei **commi 4 e 5** dello stesso **art. 224-bis c.p.p.**, che presuppongono una scelta tra vari possibili accertamenti idonei ad

¹⁷ In base all'art. 406 co. 2-ter c.p.p., la proroga del termine di durata delle indagini preliminari può essere concessa per non più di una volta.

¹⁸ La richiesta di rinvio a giudizio, relativa ai reati di cui agli artt. 589 co. 2 e 589-bis c.p., deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

¹⁹ Quando si procede per i medesimi reati sub nota 16, il termine tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio non può essere superiore a sessanta giorni.

²⁰ In base all'art. 552 co. 1-bis c.p.p., il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso dal p.m. entro 30 gg dalla chiusura delle indagini preliminari e, in base all'art. 552 co. 1-ter c.p.p., la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre 90 gg dall'emissione del decreto di citazione.

²¹ Questa è l'interpretazione accolta dai più, benché vi sia qualche interprete (e qualche procuratore della Repubblica nelle sue direttive, come il Procuratore della Repubblica di Trento) che non concorda con tale interpretazione, opponendole il principio di tassatività.

incidere sulla libertà personale²². Tali disposizioni, a parere di questo Procuratore, **non avrebbero ragion d'essere** se l'elenco di cui al 1° comma fosse davvero tassativo²³.

Va aggiunto, doverosamente, che, nella pratica, si dovrà cercare di scegliere, **a parità di risultato, le tecniche meno invasive** (co. 5 dell'art. 224-bis c.p.p.)²⁴, tenendo tuttavia presente che il prelievo ematico provoca, al più, sofferenze di lieve entità, e che è, dunque, ammissibile ai sensi del co. 4 dell'art. 224-bis c.p.p. (v. inoltre, il § 12).

Con riferimento all'accertamento della guida "*in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze*" (art. 187 C.d.S), la legge richiede un passaggio in più, in quanto, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, bensì anche **la guida, nel momento in cui è avvenuto l'incidente, in stato di alterazione causato da tale assunzione**.

Per dimostrare la sussistenza dell'aggravante, in tal caso, occorrerà, dunque, utilizzare non solo accertamenti clinici, ma anche elementi indiziari desunti dalla ricostruzione del fatto oggetto di indagine²⁵ e da comportamenti sintomatici direttamente percepiti dalla p.g. intervenuta sul posto

§ 12. Prime indicazioni pratiche alla polizia giudiziaria

A) Presa di contatto immediato con il sostituto procuratore di turno.– Nell'ipotesi di omicidio stradale, semplice o aggravato, o nell'ipotesi di lesioni personali stradali gravi e gravissime, è necessario, in genere, che la polizia giudiziaria prenda immediato contatto con il sostituto di turno. Questi, tra l'altro, dovrà valutare – una volta che la polizia giudiziaria abbia provveduto all'esecuzione di misure pre-cautelari – se disporre la traduzione in carcere dell'arrestato o se farlo condurre agli arresti domiciliari.

Con il pubblico ministero di turno la polizia giudiziaria si potrà confrontare anche sull'opportunità di sottoporre a sequestro i mezzi coinvolti nell'incidente (v. *ultra*).

B) L'accertamento dei fatti: malattia entro o oltre i quaranta giorni.– Si è visto più sopra come sia importante stabilire, in caso di lesioni personali stradali, fin da subito, se si tratta di lesioni gravi e gravissime, oppure lievi e lievissime: ciò per le differenti conseguenze in termini di procedibilità (di ufficio o a querela) e di competenza del giudice (monocratico o del giudice di pace).

Purtroppo, questo dato spesso non è immediatamente disponibile, soprattutto per quanto riguarda la durata della malattia: occorrerà attendere il referto dei medici, che non sempre è subito dirimente.

²² Il co. 4: "*Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità*". Il co. 5: "*Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive*".

²³ Come sostenuto, appunto, dal Procuratore di Trento.

²⁴ Secondo indicazioni che provengono dal mondo scientifico, costituiscono sistemi adeguati per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica l'etilometro e l'esame del sangue. Per il rilevamento di sostanze stupefacenti, invece, il problema del prelievo coattivo è molto rilevante, a causa dell'inesistenza di precursori che riescano a fornire, come per l'alcol, risposte nell'immediato e con metodi non invasivi: per tale accertamento vale essenzialmente l'esame del sangue, ma occorrerà valutare meglio, anche attraverso verifiche da effettuarsi presso il mondo scientifico, se sia altrettanto adeguato, e cioè assicuri parità di risultato, l'esame della saliva.

²⁵ Dunque anche sulla base di quanto riferito da testimoni oculari.

Invero, nel caso in cui il **primo referto** indichi una prognosi riservata o di oltre 40 giorni, o situazioni che integrino, comunque, le lesioni gravi e gravissime, *nulla quaestio*.

Non così semplice è il caso in cui dal primo referto dovesse rilevarsi la prognosi di una malattia di pochi giorni “*salvo complicazioni*”, malattia che potrebbe poi prolungarsi (come documentato da successivi certificati medici), **oltre i quaranta giorni**. La polizia giudiziaria, perciò, prima di trasmettere la c.n.r. all’A.G., si attiverà, appena possibile, anche **indipendentemente da una delega del p.m.**, e richiederà, per iscritto, alla p.o. di trasmettere eventuali ulteriori certificati medici che dovessero aver spostato il tempo di guarigione previsto (rispetto al primo certificato)²⁶.

- 1) Se, all’esito, dovesse risultare confermato un tempo di guarigione **entro i quaranta giorni**, la polizia giudiziaria redigerà, all’esito degli altri accertamenti, ed entro i quattro mesi, la relazione ex art. 11 D. Lvo 28 agosto 2000 n. 274 (secondo le regole dei procedimenti di competenza del giudice di pace). Trasmetterà, quindi, tale relazione all’A.G., insieme con la prima notizia di reato. Segnerà se la parte ha inteso presentare o non querela e, in caso affermativo, alleggerà l’eventuale querela che frattanto dovesse essere intervenuta (ove in possesso della p.g.). Trasmetterà separatamente all’A.G. la c.n.r. relativa all’eventuale contravvenzione al codice della strada.
- 2) Se, invece, sulla base dei successivi certificati, dovesse risultare una malattia di durata **oltre i quaranta giorni**, la polizia giudiziaria trasmetterà la c.n.r. all’A.G. secondo le modalità ordinarie. Ovviamente, ove tale tempo di guarigione (come prolungato) non dovesse apparire congruo, sarà il sostituto procuratore a valutare la necessità di disporre eventualmente consulenza tecnica medica sulla p.o., per stabilire se effettivamente la malattia si sia protratta oltre i 40 giorni.

C) L’accertamento dei fatti: lo stato di alterazione.— Come dovrà comportarsi la polizia giudiziaria nel corso di un intervento conseguente a un incidente stradale con morti e/o feriti, quando ha sentore di un eventuale stato di alterazione (causato dall’uso di alcol o di droga) del o dei conducenti?

Occorre distinguere tra i seguenti casi:

- a) **se il conducente non si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti** dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovviamente, *nulla quaestio*.
- b) **se il conducente, invece, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti**²⁷ dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, oppure è impossibilitato ad esprimere il consenso²⁸, si pongono le seguenti alternative:
 - ove già si siano accertate o si profilino, come conseguenze dell’incidente, la morte di uno o più soggetti coinvolti nello stesso o comunque lesioni gravi e gravissime** (cioè nelle ipotesi di cui agli artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.) e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo potrebbe derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, avvisato prontamente dalla p.g. operante, dispone, con decreto (adottato anche oralmente, con successiva ratifica per iscritto, da trasmettersi entro 48 ore al GIP per la

²⁶ Del resto, se le lesioni stradali risultano, originariamente, in base al referto medico, lievi o addirittura lievissime, la polizia giudiziaria deve predisporre relazione ex art. 11 D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 entro quattro mesi, periodo nel corso del quale avrà tutto il modo di verificare la complessiva durata della malattia, in concreto.

²⁷ In tal caso, deve contestarsi anche il reato, previsto dal codice della strada, di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

²⁸ La situazione della persona coinvolta in un incidente che venga trasportato in ospedale in stato di incoscienza, ed è quindi impossibilitato a manifestare il consenso, è infatti del tutto equiparabile alla mancanza del consenso.

convalida²⁹), l'accompagnamento coattivo del conducente e lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 224-*bis* c.p.p., e cioè gli accertamenti medici e il prelievo di materiale organico, tra cui, come si è detto più sopra (al § 11), deve ritenersi ricompreso anche il **prelievo ematico**. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, conseguentemente, procedono all'**accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero**, al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento, e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni.

Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 365 c.p.p. Quindi, la polizia giudiziaria dovrà chiedere all'interessato se sia assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, dovrà designare un difensore d'ufficio. Del decreto e delle operazioni da compiersi deve essere data, da parte della polizia giudiziaria, tempestiva notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistere, senza che ciò possa comportare pregiudizio o ritardo nel compimento delle operazioni.

- **ove invece non ricorrano le ipotesi di omicidio o lesioni gravi stradali** (in relazione ai quali soltanto è applicabile l'art. 359-*bis* c.p.p.), tale procedura non è consentita.

In tal caso, l'accertamento dello stato di alterazione attraverso l'esame di materiale organico prelevato dal paziente potrà essere effettuato solo se il suddetto conducente, trasportato in ospedale, in quanto a sua volta ferito, venga **sottoposto a prelievi ematici per motivi clinici e a scopo curativo** da parte del personale ospedaliero: la polizia giudiziaria potrà senz'altro utilizzare il sangue a tale (diverso) scopo prelevato per l'esame utile all'accertamento dello stato di alterazione.

In caso negativo, cioè **nel caso in cui non sia disponibile materiale ematico** prelevato per motivi clinici, la polizia giudiziaria, anche se il conducente sia stato trasportato in ospedale, non potrà richiedere al personale ospedaliero di effettuare, senza **il consenso dell'interessato**, un prelievo ematico *ad hoc*, cioè al fine specifico di accertare il tasso di alcool e/o la presenza di tracce di stupefacenti nel sangue. In tal caso, dunque, occorrerà **il consenso** dell'interessato e l'avviso allo stesso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

C.1) Ruolo e compiti del sanitario chiamato ad effettuare il prelievo. – Il sanitario chiamato ad effettuare il prelievo può essere considerato ausiliario di p.g., ma solo al fine di acquisire, nei casi in cui è necessario, l'eventuale consenso della p.o. al prelievo di materiale biologico. L'avviso al difensore, invece, è attività che non può essere delegata al sanitario³⁰.

Nell'immediato futuro – anche alla stregua delle necessità che dovessero rendersi evidenti, in seguito alle prime applicazioni pratiche (e sulle quali è opportuno che la polizia giudiziaria riferisca, con cognizione di causa) – si valuterà la possibilità di elaborare, con le strutture sanitarie, protocolli che consentano di adeguare l'organizzazione di tali strutture alle necessità delle indagini, in particolare al fine di renderle pronte a fornire alla p.g. e al p.m. risposte non solo attendibili ma tempestive in relazione alle operazioni connesse al prelievo coattivo e alla definizione del tasso alcolemico o dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, così da

²⁹ Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.

³⁰ Si tratta di quesito espressamente posto dalla polizia stradale a questo Procuratore della Repubblica.

consentire immediate decisioni in ordine alla possibilità ovvero alla necessità di procedere all'arresto in flagranza del trasgressore³¹.

D) L'accertamento dei fatti: la verifica di responsabilità concorrenti. – E' stato oggetto di uno dei quesiti specifici della polizia stradale: si richiama, tuttavia, sul punto, quanto si è già detto nel paragrafo 5.

E) Questione dell'arresto in flagranza. – L'arresto, obbligatorio o facoltativo, deve essere effettuato in flagranza o quasi flagranza ai sensi degli artt. 380, 381 e 382 c.p.p.

Il soggetto che si sia dato alla fuga potrà essere arrestato in tempi compatibili con la quasi flagranza³². Tuttavia, occorre considerare che, decorso un tempo congruo e comunque compatibile con l'inseguimento, si potrà effettuare, **anziché l'arresto, il fermo di p.g.** o del p.m. per ogni ipotesi di omicidio stradale, oppure per le lesioni stradali gravissime (in questo secondo caso, solo limitatamente alle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590-*bis* c.p., a meno che non ricorra anche l'aggravante di cui all'art. 590-*ter*).

F) Questione del sequestro probatorio dell'autovettura coinvolta nell'incidente. – Si tratta di un problema che riguarda tutte le ipotesi di omicidio stradale (sia che si tratti dell'ipotesi base, sia che si tratti di un'ipotesi aggravata): salvo il caso in cui la dinamica del fatto appaia sufficientemente chiara e insuscettibile di qualsiasi ricostruzione alternativa (in tale ipotesi, meno frequente, la p.g. procederà solo alle fotografie), **la polizia giudiziaria dovrà procedere al sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nell'incidente**, al fine di assicurare la possibilità di sottoporre il mezzo incidentato a consulenza tecnica.

Ovviamente, per evitare di intasare i depositi giudiziari di autovetture, camion, e altri veicoli a motore coinvolti nell'incidente, al sequestro si procederà soprattutto nei casi più gravi (artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.) e quando la dinamica del fatto appaia, fin dall'inizio, problematica o comunque controversa.

Si procederà sempre e in ogni caso ad effettuare fotografie e, come si è detto, si interloquirà, anche sull'opportunità del sequestro, con il p.m. di turno.

G) Conclusioni. – E' il caso di specificare che con queste direttive si è cercato solo di risolvere i primi dubbi applicativi già manifestati dalla polizia giudiziaria del circondario, chiamata a nuove, importanti e delicate scelte discrezionali.

L'Ufficio, tuttavia, si riserva di integrare le presenti direttive sulla base delle esperienze applicative concrete, nonché, eventualmente, per adeguarle alle esigenze che dovessero palesarsi in seguito alla sottoscrizione di protocolli con i presidi sanitari.

Il Procuratore della Repubblica

Raffaella Capasso

³¹ L'attività delle strutture sanitarie dovrebbe essere in grado di raccordarsi rapidamente ed efficacemente con la polizia giudiziaria ancora presente sul luogo dell'incidente, impegnata nei rilievi.

³² Sulla nozione di quasi flagranza la giurisprudenza non appare univoca.